

**CONVENZIONE****tra**

La **Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì** con sede legale in Corso della Repubblica n. 14 Forlì (C.F. ....), in persona dell'avv. Pier Giuseppe Dolcini, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale interviene alla presente in qualità di Presidente della Fondazione in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Fondazione stessa.

(di seguito indicata come Fondazione o Parte)

e

la **Scuola Normale Superiore di Pisa** con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F. 80005050507), in persona del Prof. Salvatore Settis, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, che alla presente interviene nella qualità di Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*,

(di seguito indicata come Scuola o Parte)

**PREMESSO CHE**

- a) la Scuola è un Istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- b) fine precipuo della Scuola è la promozione al più alto livello delle scienze e delle lettere e la trasmissione della cultura alle nuove generazioni, mantenendo particolarmente stretto il rapporto tra formazione degli allievi e ricerca scientifica;
- c) la Scuola sviluppa la ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori e può stipulare convenzioni e contratti di ricerca con enti pubblici e

privati e con singoli studiosi anche ai fini di specializzazioni formative;

d) la Fondazione, ai sensi della normativa vigente in materia di Fondazioni Bancarie, intende finanziare le attività di ricerca istituzionalmente svolte dalla Scuola con particolare riferimento all'ambito archeologico-monumentale del territorio toscano ed emiliano;

e) la Scuola, attraverso il proprio Laboratorio per l'analisi, la ricerca, tecnologia e l'economia del patrimonio culturale, ha presentato una richiesta di finanziamento che è stata accolta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1**

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

1.2 La Fondazione intende contribuire alle finalità istituzionali della Scuola mediante il sostegno finanziario delle attività di ricerca scientifica della stessa secondo le modalità di seguito specificate.

**Art. 2**

2.1 La Fondazione si impegna ad erogare alla Scuola un contributo economico onnicomprensivo di € 231.000,00 (euro duecentotrentunmila/00) per la realizzazione del seguente progetto di ricerca *“Per un’archeologia del patrimonio: pratiche immateriali e beni visibili. Casi di studio romagnoli e toscani.”*.

2.2 Il progetto sarà realizzato presso il Laboratorio per l'analisi, la ricerca, tecnologia e l'economia del patrimonio culturale sotto la direzione scientifica del suo Direttore.

2.3 Referenti per la Fondazione saranno i proff. ....

**Art. 3**

3.1 Il progetto mira ad indagare i percorsi culturali, artistici, sociali e politico amministrativi che hanno prodotto, in alcuni territori del nostro paese, una determinata percezione e articolazione del patrimonio culturale. In particolare il progetto intende studiare la formazione della coscienza locale del patrimonio culturale a livello istituzionale – attraverso la produzione normativa e la conformazione istituzionale, amministrativa e gestionale nonché di storia della cultura – tramite la pubblicistica a stampa, le fonti d'archivio e la produzione scientifica.

3.2 Ferma restando l'autonomia scientifica della Scuola ai sensi dalla legislazione vigente, le parti si impegnano a individuare concordemente i singoli casi di studio nell'ambito del progetto.

3.3 I risultati delle ricerche saranno resi disponibili mediante seminari, prodotti editoriali e pubblicazione via web. Il sito-web realizzato per il progetto sarà progettato dalla Scuola ed ospiterà il logo ed il nome delle parti. Terminato il triennio, esso resterà di proprietà della comune delle parti e sarà gestito secondo linee di indirizzo della Fondazione.

#### **Art. 4**

4.1 Il contributo di cui all'art. 2.1 sarà corrisposto dalla Fondazione alla Scuola in tre rate annuali anticipate come segue:

1) € 73.000,00 (euro settantatremila/00) entro trenta giorni dalla stipula del presente atto;

2) € 73.000,00 (euro settantatremila/00) entro il 30 giugno 2007 e

3) € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) entro il trenta giugno 2008, in corrispondenza del termine finale della presente collaborazione, previa presentazione di un rapporto finale.

La Scuola si impegna ad utilizzare il contributo di cui sopra in piena autonomia ed esclusivamente per la realizzazione del progetto concordato mediante la erogazione di borse di studio oppure di assegni di ricerca, contratti di collaborazione e, l'organizzazione di seminari, l'approvvigionamento di risorse utili (microfilm, libri, e materiale documentario, fotocopie) e attività di supporto etc.

Al termine del triennio, verranno consegnati alla Fondazione gli elaborati, in forma cartacea ed elettronica, frutto delle ricerche, oltre ad un dettagliato rapporto finale.

4.2 La Fondazione si impegna inoltre ad organizzare, sotto la direzione scientifica della Scuola, almeno un seminario annuale, per ciascuno dei tre anni della durata della convenzione, da tenere nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, sugli argomenti di cui al progetto concordato impiegando a tal fine la spesa di € 15.000,00 complessivi.

4.3 Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul conto corrente della Scuola che la stessa indicherà impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

#### **Art. 5**

5.1 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi. Ogni comunicazione concernente la Scuola dovrà previamente essere sottoposta alla stessa ed essere autorizzata in forma scritta.

5.2 Nella comunicazione relativa alle attività svolte in base alla presente convenzione, la Scuola si impegna a citare, secondo forme e modalità da concordarsi annualmente tra le Parti, la collaborazione con la Fondazione.

#### **Art. 6**

6.1 La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula. Qualsiasi variazione, proroga o rinnovo alla presente convenzione dovrà essere pattuita in forma scritta tra le parti.

6.2 La Scuola può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa disdetta scritta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto instaurato con la presente convenzione, la Fondazione è tenuta a corrispondere alla Scuola tutte le somme connesse a spese impegnate dalla Scuola medesima per le attività di cui al presente accordo, fino al momento della cessazione.

#### **Art. 7**

7.1 I dati personali pervenuti alle Parti in virtù del rapporto instaurato con la presente convenzione dovranno essere trattati in osservanza delle prescrizioni dettate dal Dlgs. 196 del 2003.

#### **Art. 8**

8.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà deferita alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il Presidente del Tribunale di Pisa, provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina del primo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

#### **Art. 9**

9.1 Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna Parte, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte

seconda, allegata al D.P.R. 131/86 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

9.2 Ciascuna parte assolverà l'imposta di bollo sull'atto di propria spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Fondazione, IL PRESIDENTE, *avv. Pier Giuseppe Dolcini* \_\_\_\_\_;

Forlì, .....

Per la Scuola Normale Superiore IL DIRETTORE *Prof. S. Settis* \_\_\_\_\_;

Pisa, .....

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approva la clausola art. 6.2 contenente il diritto di recesso e la n. 8.1 contenente la clausola compromissoria.

Per la Fondazione, IL PRESIDENTE, *avv. Pier Giuseppe Dolcini* \_\_\_\_\_;

Forlì, .....

Per la Scuola Normale Superiore IL DIRETTORE *Prof. S. Settis* \_\_\_\_\_;

Pisa, .....